

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL' AVVOCATURA PROVINCIALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000, e dell'art.37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578, a favore dei componenti dell'ufficio avvocatura e del dirigente competente, esercenti la professione legale.

2. Esso disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza – la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante al dirigente esercente la professione legale. Il compenso, onnicomprensivo, è calcolato per fasi e non per singole attività, e supera la distinzione tra diritti e onorari, conformemente al D.M. n. 55/2014.

Art. 2 – Assegnazione delle cause

Il Dirigente dell'Ufficio legale assegna nel corso dell'anno le cause a ciascun Avvocato interno. A tal fine è tenuto a predisporre un elenco generale con indicazione, per ciascun legale, dei giudizi assegnati.

Art. 3 - Condizione per l'attribuzione dei compensi

1. Il compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative, tributarie, speciali, arbitrali ed a seguito dell'emanazione di provvedimenti che definiscano il grado di giudizio in modo favorevole per l'Amministrazione. Tali vengono considerate le sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, ovvero con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.

2. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, etc.).

3. Si considerano sentenze favorevoli all'Amministrazione solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe).

4. Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze ed i provvedimenti analoghi, resi dal giudice (ordinario, amministrativo, tributario, etc.) che abbiano definito in senso favorevole all'Amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari.

5. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell'Ente, il compenso da corrispondere all'Avvocatura è esclusivamente quello liquidato dal giudice, al netto delle spese generali e delle spese borsuali (spese vive). Le somme recuperate a titolo di spese generali pari al 15% sono acquisite al bilancio provinciale e destinate in misura del 5% all'Ente, del 5% come compenso degli avvocati, del 5% come spese di funzionamento dell'Ufficio Legale. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive, e solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza di beni pignorabili o altre ragioni) verrà riconosciuto e liquidato da parte della Provincia”.

Art. 4 – Misura dei compensi

Con riferimento alla ipotesi di compensazione delle spese: nel caso di spese compensate in tutto, ovvero con l'indicazione “nulla per legge”, ovvero senza alcuna disposizione sulle spese, all'Avvocatura spetta un compenso pari alle competenze medie che scaturiscono dalla liquidazione per fasi di cui al D.M. n.55/2014-, ossia il valore medio di liquidazione con abbattimento dell'80%. Nulla spetterà a titolo di spese generali.

2. In caso di compensazione parziale, sarà riconosciuta all'Avvocatura provinciale l'intera quota posta a carico della parte soccombente, al netto delle spese borsuali, nonché il 20% della quota parte su cui è caduta la compensazione.

3. Nel caso di controversie contestualmente promosse dall'Amministrazione ovvero da soggetti diversi nei confronti della Provincia avverso il medesimo provvedimento, ancor più se implicanti la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (come, a puro titolo esemplificativo, l'impugnazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), all'Avvocatura spetta il compenso, determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2, per una sola controversia aumentato del 10% per ciascuna delle ulteriori controversie.

4. In caso di riforma di sentenza già favorevole all'Ente e passata in giudicato, il 50% del compenso corrisposto sarà restituito dal professionista mediante compensazione con il compenso maturato e non ancora liquidato.

4. bis – Criteri di determinazione del rendimento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, gli affari consultivi e contenziosi sono attribuiti agli avvocati componenti l'Avvocatura Provinciale dal Dirigente dell'Avvocatura secondo le specializzazioni professionali e nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso ed assicurando l'accrescimento di competenza e professionalità. Nell'assegnazione il Dirigente dovrà tener conto dell'equa distribuzione degli

incarichi e dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

2. Alla ripartizione delle somme recuperate dalle parti avversarie soccombenti, da effettuarsi a cadenza semestrale, hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato. Gli altri avvocati partecipano al riparto nella misura determinata con le modalità di cui al successivo comma 5.

3. La verifica del rendimento individuale viene svolta dal Dirigente del Servizio Avvocatura, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, e tiene conto dei seguenti elementi:

a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;

c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze aventi ad oggetto lo svolgimento di attività non dilazionabili;

d) Il rispetto delle direttive dell'Amministrazione in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali

e) assenza di condanna al risarcimento danni relativi a riconoscimento di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'Ente ove ricorrano i presupposti di cui all'art.4, comma 9, del DM 10 marzo 2014, n.55.

4. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati..

5. Il Dirigente dell'Avvocatura procede, entro 20 giorni dalla scadenza del termine semestrale di cui al comma 2, alla verifica del rendimento individuale a lui demandata in base ai criteri di cui al comma 3 e, nell'ipotesi in cui esso rilevi ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione dei compensi professionali, richiede all'avvocato adeguati chiarimenti anche per iscritto che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio, ove il Dirigente dell'Avvocatura non ritenga soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la proposta di verifica del rendimento e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.

La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 75% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità, l'avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.

Qualora, infine, l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di valutazione, il Dirigente del Servizio Avvocatura trasmette gli atti al Segretario Generale che deciderà, previo contraddittorio tra il dirigente e l'interessato, sentito il Presidente..

6. La decurtazione eventualmente effettuata ai sensi del comma 5 del presente articolo dovrà essere considerata economia di Bilancio.

Art. 5 – Incarichi congiunti

1. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli Avvocati interni, determinati secondo i criteri del presente regolamento, sono ridotti del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due professionisti esterni, dell'80% in caso di incarico congiunto con tre o più professionisti esterni, purché l'Avvocato dell'Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti giudiziari ed all'attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'Ente.

Si intendono per incarichi congiunti quelli espletati unitamente ad Avvocati esterni incaricati nei casi seguenti:

- controversie di particolare complessità;
- già difensori nei precedenti gradi di giudizio;
- particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
- casi in cui gli avvocati presenti presso l'Avvocatura non possano accettare, incarichi che fanno di non poter svolgere con adeguata competenza, ovvero che per ragioni di opportunità non possano accettare (es. conflitto di interesse) conformemente a quanto previsto dal codice deontologico forense;
- eccessivo carico di lavoro;
- altre situazioni di carattere eccezionale.

In ciascuno di questi casi, la Provincia si riserva la facoltà di affidare interamente a professionisti esterni, mediante la stipula di apposita convenzione, la trattazione di singole o più controversie nei vari settori del penale, amministrativo, civile, lavoro, etc.

2. Per i giudizi incardinati fuori dall'ambito territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Lecce il compenso per l'elezione di domicilio verrà corrisposto direttamente all'Avvocato domiciliatario.

Art. 6 - Liquidazione compensi professionali

1. I compensi professionali di cui al presente Regolamento spettano esclusivamente all'Avvocato/Avvocati dipendenti di ruolo della Provincia esercenti la professione legale, iscritti nell'apposito Albo speciale ed incaricato/i della difesa e della rappresentanza dell'Ente.

2. I compensi professionali di cui *al comma 1 troveranno copertura nel* fondo approvato unitamente al bilancio di previsione e saranno erogati con cadenza semestrale e suddivisi in parti uguali fra i professionisti dell'Ufficio Avvocatura iscritti nell'Albo speciale, *nei limiti del fondo medesimo.*

3. I compensi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente ed al netto delle spese, saranno corrisposti con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Avvocatura dietro presentazione di apposita notula conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed al presente Regolamento, corredata da una relazione finale, dal provvedimento favorevole e dalla documentazione idonea a comprovare l'attività espletata. Nella notula non dovranno essere incluse le voci o le fasi tariffarie che non corrispondano ad attività oggettivamente e concretamente espletata.

4. Nella redazione della parcella dovranno essere osservati i seguenti criteri:

5. quanto al valore della causa esso verrà determinato tenuto conto del *petitum*, ai sensi dell'art.10 e ss. del c.p.c.; ove invece si tratti di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi, il giudizio verrà considerato di valore indeterminabile ed i parametri di determinazione del compenso saranno quelli riferiti allo scaglione da €. 50.001,00 a €.100.000,00, con abbattimento dell'80%. Con riferimento alla materia dei pubblici appalti di lavori e/o servizi il valore economico si determinerà in relazione al 10% dell'importo a base d'asta.

6. Il professionista ha diritto al compenso esclusivamente per i giudizi che siano stati incardinati successivamente all'iscrizione all'Albo speciale.

7. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Avvocatura trasmette alla Giunta, con periodicità annuale, una relazione riepilogativa delle determinazioni di liquidazione dei compensi, nonché una ricognizione delle cause definite, con i relativi esiti.

8. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, agli avvocati – dipendenti sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

9. I compensi professionali recuperati a carico delle parti avversarie soccombenti e quelli dovuti in seguito a sentenza favorevole con pronunciate compensazione delle spese possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 7 – Correlazione con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato del dirigente esercente la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in conformità a quanto nel tempo è previsto sul punto per i professionisti tecnici dirigenti.

2. La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa.

3. La richiesta dei compensi maturati dovrà essere formulata da ciascun Avvocato della Provincia anno per anno mediante la presentazione della notula di cui all'art.6, comma 3, del presente

regolamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento in cui si è definito il grado di giudizio oggetto della notula.

Art. 8 – Polizza professionale

Ogni professionista (Avvocato interno) è tenuto a stipulare la Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.

Art. 9 – Norma transitoria

1. Il precedente regolamento dei compensi professionali dell'Ufficio Avvocatura è abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno di pubblicazione.
3. Al fine di regolamentare il periodo transitorio, si dispone quanto segue:
 - Ogni qual volta la definizione del giudizio con la pubblicazione della sentenza, o il compimento dell'attività stragiudiziale intervengano successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 140 del 20/07/2012 (23/08/2012) si applicheranno i nuovi parametri di cui al menzionato Decreto Ministeriale.
 - Nel periodo intercorrente tra la vigenza del Regolamento provinciale approvato con Deliberazione di G.P. n. 92 del 29/05/2012 ed il D.M. n. 140 del 20/07/2012, si applicheranno le precedenti tariffe professionali di cui al D.M. 8/04/2004 n. 127 in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 17406/12), senza tener conto dei criteri riduttivi di cui all'atto regolamentare approvato con Delibera G. P. n. 92/12. Nella liquidazione del compenso, non è in ogni caso possibile segmentare le prestazioni professionali nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.”